

200804039/007

ALLEGATO n° 2  
Guliv

**CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ GTT S.p.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra -  
l'ente locale (di seguito denominato .....), con sede in ....., codice fiscale ....., in questo atto rappresentata dal dottor ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in ....., presso ....., il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente ....., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data ..... prot. n. .... e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 19, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del ....., quale deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "... e "...", e ..... Società per Azioni - (nel seguito denominata ..... S.p.A.), con sede in ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... al n° ..... (REA n. ....), codice fiscale....., in questo atto rappresentata dal dott....., nato ..... il ....., dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e/o Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa; a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ....., verbale n. ....  
premessi che:

- la società GTT S.p.A., nata a seguito dell'unificazione dell'ex A.T.M. e ex SATTI, di cui alla deliberazione del C.C. del 7 ottobre 2002 n. mecc. 200205961/064, sulla base del contratto di servizio stipulato con la SATTI S.p.a. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2000 mecc. n. 200008303/007 esecutiva dal 23 ottobre 2000, già prorogato con la deliberazione GC del 5 luglio 2005 mecc. n. 200505374/007 esecutiva dal 22 luglio 2005 e ulteriormente prorogato con deliberazione GC mecc. 200509411/064 dell'11 novembre 2005 esecutiva in data 28 novembre 2005 fino al 30.6.2008, fino a tale ultima data svolge i servizi di trasporto scolastico per normodotati e attività didattiche per conto della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino;
- il servizio è sempre stato svolto con livelli di qualità soddisfacenti;
- si ritiene opportuno provvedere ad un nuovo affidamento del servizio a GTT S.p.A.;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Premessa**

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2 - Oggetto**

2.1) La Città affida alla società GTT S.p.A. la gestione:

- a) del servizio di trasporto e, ove previsto, di accompagnamento, durante l'anno scolastico come da calendario regionale, degli utenti normodotati iscritti ai nidi e scuole d'infanzia, a scuole primarie e secondarie di 1° grado al fine di garantire la frequenza scolastica (secondo i criteri definiti dall'Amministrazione Comunale) e per la partecipazione ad attività didattiche presso i Laboratori Territoriali e ad attività didattiche o varie iniziative che l'Amministrazione intenderà autorizzare;
- b) del servizio di trasporto, durante il periodo estivo, degli iscritti alle scuole d'infanzia, e ai Centri Estivi presso le scuole primarie per le uscite didattiche.

L'affidamento comporta da parte della società GTT l'esecuzione delle predette attività, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato (all. n. 1) allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (all. n. 1 tab a e b).

**Articolo 3 - Durata**

3.1) Il presente contratto ha validità dal 1/9/2008 fino al 31/08/2011.

3.2) Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento.

**Articolo 4 - Rinnovo**

4.1) Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.

**Articolo 5 - Responsabilità d'esercizio**

5.1) GTT S.p.A. è tenuta ad individuare il responsabile d'esercizio ai sensi del DPR 753/80.

5.2) Il nominativo di tale responsabile deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'atto della stipula del contratto di servizio e comunque prima dell'avvio del servizio, come pure devono essere comunicate tempestivamente nuove designazioni a tale ruolo.

**Articolo 6 - Obblighi del gestore**

6.1) La Società GTT garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del piano di servizio allegato, con un livello di qualità adeguato alle esigenze pubbliche.

6.2) La Società GTT mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso avvenuto istantaneamente ovvero tramite terzi.

6.3) A tal fine la società GTT deve assicurare l'attività con la propria polizza assicurativa.

6.4) In caso di appalto la società GTT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi per la RCA e contro i danni verso terzi trasportati.

6.5) La Società GTT dovrà garantire che i mezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente contratto siano dotati di aria condizionata, si trovino in buone condizioni di meccanica, carrozzeria e areazione e siano idonei allo specifico uso a cui dovranno essere destinati, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in regola con tutte le disposizioni legislative vigenti in materia o che saranno emanate nel corso del contratto, con specifico riferimento alla tipologia di utenza da trasportare.

6.6) Con riferimento agli specifici obblighi a carico di GTT S.p.A. si rinvia all'allegato piano di servizio.

6.7) Fermo restando che l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla gestione dei reclami, previa eventuale verifica presso GTT S.p.A., ogni reclamo direttamente pervenuto a GTT S.p.A. deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale entro 24 ore dalla sua presentazione.

#### **Articolo 7 - Obblighi della Città**

7.1) La Città garantisce quanto necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con le modalità e le tempistiche descritte nell'allegato piano di servizio.

7.2) Ai fini di un'attiva collaborazione tra le parti, nella figura del Dirigente del Settore competente della Divisione Servizi Educativi o suo delegato e del responsabile designato da GTT S.p.A., si incontrano periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, al fine di realizzare un confronto sulle modalità operative del servizio.

7.3) La Città comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio alla società GTT i nominativi dei componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo di cui al successivo art. 19.

#### **Articolo 8 - Corrispettivo del servizio**

8.1) Il corrispettivo del servizio è definito nel piano di servizio allegato e nelle relative tabelle; ogni anno, sulla base della propria disponibilità finanziaria e delle previsioni dei servizi necessari, la Divisione Servizi Educativi approverà la relativa spesa dandone comunicazione al GTT S.p.A..

8.2) Tutti i compensi economici saranno rivalutati annualmente, a partire dalla scadenza del termine del 1° anno di servizio, sulla base dell'indice FOI ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Capitolo Trasporti, riferito all'anno precedente considerando la variazione del mese di agosto rispetto all'agosto precedente.

#### **Articolo 9 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo**

9.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato mensilmente, a seguito della verifica dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi dei servizi, da consegnare con cadenza mensile; le fatture dovranno riportare, con riferimento ai trasporti e all'accompagnamento, gli importi suddivisi.

9.2) Le fatture verranno liquidate dalla Città entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse.

#### **Articolo - 10 - Carta dei Servizi**

10.1) La società GTT è tenuta a predisporre la carta dei servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'art. 11 del D.Lgs 286/1999 e all'art. 2 c. 461 della L. 244/2007.

10.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla società GTT.

10.3) La società GTT è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

10.4) La Carta dei Servizi deve essere redatta, previo parere preventivo dell'Amministrazione Comunale, e trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 120 giorni dalla data di inizio del servizio.

#### **Articolo 11 - Continuità del Servizio**

11.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

11.2) La Società GTT è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza.

11.3) Restano a carico della società GTT gli eventuali costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e l'eventuale responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

11.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società GTT deve dare immediata comunicazione alla Città, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui la GTT S.p.A. si impegna a tenere conto.

11.5) La Società GTT non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

11.6) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.

### **Articolo 12 - Subaffidamento e modalità**

12.1) La Società GTT potrà avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc...), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti della Città, previa comunicazione e ed autorizzazione dello stesso.

### **Articolo 13 - Relazione tecnico-finanziaria**

13.1) La società GTT deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico – finanziaria riferita espressamente al servizio oggetto del contratto..

13.2) La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi affrontati per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi ai mezzi utilizzati, personale, ecc., nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio eventualmente ricevute.

### **Articolo 14 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio**

14.1) La società GTT si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia, al fine di garantire l'ottimizzazione dello stesso.

14.2) La Città potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società GTT nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 7.2).

### **Articolo 15 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto**

15.1) D'accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.

### **Articolo 16 - Modalità di revisione del contratto**

16.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società GTT o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

16.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

### **Articolo 17 - Obbligo di applicazione dei ccnl nazionali**

17.1) Nei confronti dei propri dipendenti la società GTT si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

### **Articolo 18 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro**

18.1) La società GTT si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

### **Articolo 19 - Controllo e Vigilanza**

19.1) La società GTT dispone controlli periodici sulla regolare esecuzione del servizio fornendone report almeno semestrale alla Divisione Servizi Educativi, anche al fine del miglioramento del servizio.

19.2) Al fine di garantire il controllo da parte della Città la società GTT collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.

19.3) La Città provvede agli opportuni controlli con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato e al rispetto da parte della società GTT degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, avvalendosi in particolare di apposito Organo di Vigilanza e Controllo composto almeno dal Dirigente del Settore competente (o da funzionario delegato) e dal responsabile dell'Ufficio Trasporti della Divisione Servizi Educativi.

### **Articolo 20 - Penalità**

20.1) Si definiscono qui di seguito le seguenti tipologie di interventi:

- a) l'intervento è considerato "mancato" quando non è stato effettuato in tutto o in parte il servizio programmato;
- b) l'intervento è considerato "ritardato" quando non è stato rispettato, con tolleranza di 5 minuti, l'orario previsto per il servizio;
- c) l'intervento è considerato "non conforme":
  - quando non è stata rispettata la programmazione,
  - quando è stato utilizzato un veicolo non idoneo (per capienza o perché in cattive condizioni di meccanica, di carrozzeria, di areazione o di pulizia, ecc),
  - quando non è presente il personale di accompagnamento ove previsto;
  - in caso di non corretto comportamento da parte del personale della Società operante a bordo,
  - in caso di presenza a bordo di persone estranee al servizio;
  - in ogni altra situazione in cui il servizio viene prestato in condizioni qualitative non adeguate e/o senza rispettare le clausole previste nel presente contratto.

20.2) Il Dirigente del Settore competente della Divisione Servizi Educativi provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali, in relazione alla gravità delle infrazioni e al costo del servizio richiesto:

1. In caso di intervento "mancato" totale: da euro 200,00 a euro 600,00 ;
2. In caso di intervento "mancato" parziale: da euro 150,00 a euro 300,00 ;
3. In caso di intervento "ritardato": da euro 70,00 a euro 200,00;
4. In caso di intervento "non conforme": da euro 100,00 a euro 600,00.

Inoltre verrà irrogata la sanzione di euro 500,00 nel caso di violazione di quanto disposto nell'art. 5 (mancata comunicazione del responsabile d'esercizio), nell'art.10 (mancata redazione e/o trasmissione della carta dei servizi) e nell'art. 13 (mancata presentazione della relazione tecnico-finanziaria).

In caso di reiterazione delle inadempienze potranno essere applicate sanzioni di entità superiore, calcolate sempre in rapporto alla gravità dell'infrazione, fermo restando che l'amministrazione comunale potrà addivenire comunque alla risoluzione del contratto, ai sensi della vigente normativa.

20.3) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

20.4) La Società GTT nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

20.5) La penale verrà irrogata entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della contestazione medesima.

20.6) In sede di confronto di cui all'art. 7.2, le parti dovranno analizzare le cause che hanno originato le penali e stabilire le misure necessarie affinché vengano prevenuti ulteriori disservizi.

20.7) L'importo complessivo delle penali applicate alla società per ogni stagione non potrà comunque essere superiore al 10% del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

#### **Articolo 21 - Revoca dell'affidamento del servizio**

21.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte della Città per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

#### **Articolo 22 - Risoluzione del Contratto.**

22.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 21, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

22.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

22.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 22.2).

22.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 22.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché la Città parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 23 - Applicazione delle norme del c.c. per quanto non previsto**

23.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

#### **Articolo 24 - Controversie**

24.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Articolo 25 - Spese contrattuali e di registrazione**

25.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della società GTT.

## DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

### PIANO DI SERVIZIO

#### TRASPORTI PER NORMODOTATI E ATTIVITA' DIDATTICHE

1. I moduli di richiesta del servizio (da svolgersi prevalentemente dal lunedì al sabato ed eccezionalmente nei giorni festivi) di trasporto-scuolabus e per attività didattiche, in corso di anno scolastico e durante il periodo di funzionamento dei Centri Estivi, nonché le variazioni o annullamenti del servizio precedentemente richiesto, dovranno essere trasmesse dall'ufficio Trasporti della Divisione Servizi Educativi **con debito anticipo (e comunque almeno entro le ore 17 dei tre giorni antecedenti)** al GTT che predisporrà la programmazione giornaliera.
2. Gli annullamenti parziali o integrali del servizio dovranno essere comunicati al GTT da parte dell'ufficio Trasporti entro le h 10 del giorno precedente: in tal caso non sarà corrisposto alcun compenso; per comunicazioni oltre tale orario il servizio verrà liquidato al 50%. Per servizi annullati nella stessa giornata verrà corrisposto il 90% dell'importo definito.
3. Il GTT dovrà essere disponibile ad impegnare giornalmente il seguente minimo "parco mezzi": **n. 10 bus di cui: n. 2 da 30 p.; n. 6 da 50p.; n 2 da 55.**  
Nel caso di esigenze giornaliere di bus oltre i 10 sopra citati, GTT si impegna a farvi fronte con eventuali propri bus, se disponibili, alle condizioni economiche di cui alle tabelle A e B; oppure potrà soddisfare tali esigenze avvalendosi di mezzi di imprese terze, ove vi sia disponibilità sul mercato (per disponibilità sul mercato è da intendersi la disponibilità ad espletare il servizio da parte dei vettori normalmente interpellati da GTT).  
In caso di ricorso al mercato, che dovrà essere adeguatamente documentato, a GTT verrà riconosciuta la maggiorazione tariffaria fino ad un massimo del 20% delle tariffe sopra citate, e comunque corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta da GTT. Il servizio verrà prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con le stesse modalità del servizio in gestione diretta. L'Amministrazione Comunale non è comunque obbligata a richiedere a GTT i servizi aggiuntivi oltre i 10 bus.  
Con riferimento al servizio di trasporto per Villa Genero e per i nomadi GTT si impegna ad applicare le tariffe standard (senza incrementi tariffari) nel caso non muti il vettore incaricato rispetto a quello impegnato nell'a.sc. 2007/2008.
4. Nel caso di richiesta da parte dell'ufficio trasporti di **SERVIZI PARTICOLARI** (es. necessità "elevatore" non in dotazione a GTT per la presenza di utenti disabili), per i quali peraltro non vi è una tariffa precisa di riferimento, GTT soddisferà tali esigenze avvalendosi di mezzi di imprese terze, ove vi sia disponibilità sul mercato. In questo verrà riconosciuta a GTT la spesa effettivamente sostenuta. Il servizio verrà prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con le stesse modalità del servizio in gestione diretta.
5. E' assolutamente vietata la presenza a bordo dei mezzi di personale estraneo al servizio o comunque non autorizzato.
6. Il servizio non potrà essere effettuato in assenza del personale di accompagnamento.
7. Il GTT per servizi per i quali vi sia specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, si impegna a fornire **idoneo** personale da impegnare per il servizio di accompagnamento a bordo dei mezzi. **Tale personale verrà fornito alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste nel contratto di servizio per il trasporto disabili sottoscritto tra le parti, vigente al momento dello svolgimento del servizio**
8. Per il servizio di cui al punto **precedente** l'ufficio comunale preposto trasmetterà gli elenchi aggiornati degli utenti, corredati delle relative deleghe che riportano i nominativi delle persone (max. 6) autorizzate al ritiro del singolo alunno. Verrà concordata successivamente una sede dove accogliere gli alunni non prelevati dalle famiglie.
9. Per servizi in cui l'accompagnamento dovrà essere effettuato da personale scolastico, lo stesso dovrà essere prelevato dalla struttura ed alla stessa riaccompagnato al termine del servizio.
10. Sarà compito del personale di accompagnamento provvedere ad assicurare gli utenti al mezzo, mediante gli appositi sistemi di ritenuta.

11. Per i servizi di trasporto con tappe intermedie nell'ambito del territorio cittadino, le fermate dovranno essere individuate preferibilmente in corrispondenza delle fermate GTT del servizio pubblico locale, altrimenti dovranno essere individuate di comune accordo tra le parti.
12. Il GTT dovrà rendicontare, su base giornaliera, e a cadenza mensile, l'utilizzo dei vari mezzi (GTT e vettori privati), nonché, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà fornire dati o rilevazioni utili agli adempimenti correlati al contratto di servizio (es. conteggio km, conteggi per Regione, previsione spesa, ecc. )
13. Il costo dei servizi, diverso a seconda delle tipologie, è riportato negli allegati **A** (per i servizi in Torino) e **B** (per i servizi fuori Torino).  
Si precisa che:
- Per MEZZA GIORNATA si intende per un impegno di circa 5,30 ore (es.: h 7,30 - 13 oppure 13 - 18,30 - SERATA)
  - Per GIORNATA INTERA si intende per un impegno di circa 11 ore (es. h 7,30/18,30). Il servizio verrà espletato tuttavia nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada con riferimento all'impiego di un solo autista.
  - Per il computo dei km, si stabilisce come punto di riferimento per le partenze e gli arrivi Piazza Castello; il calcolo dei Km verrà effettuato avendo come riferimento il programma del sito [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) o analoghi;
  - per impegno di orario superiore alla mezza o intera giornata si riconoscerà un compenso di euro 12,50 per ogni mezz'ora;
  - per impegno di orario oltre le h 22, si riconoscerà una maggiorazione di Euro 4,00 per ogni mezz'ora
  - per servizi da svolgersi in giornate festive si riconoscerà almeno la tariffa prevista per la mezza giornata.
13. In caso di contestazioni farà fede il disco orario del mezzo, documento ufficiale presente a bordo del bus e utilizzato obbligatoriamente ai sensi di legge

## SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTI NORMODOTATI - IN TORINO

SCUOLABUS - TRASFERIMENTI URBANI MULTIPLI - PROGETTI DIDATTICI (anno scolastico + SERVIZIO ESTIVO)		da 25 a 30 posti		da 31 a 55 posti	
		senza tappe interm.	con tappe intermedie	senza tappe interm.	con tappe intermedie
1	1 corsa - transfert SINGOLA (sia IN orario di punta che NON)	90	113	120	150
1 bis	2 corse NON in orario di punta ( con intervallo non superiore a h 2)	110	138	140	175
2	2 corse non rientranti in punto 1 bis	132	165	152	190
3	corse MULTIPLE c/impegno 1/2 giornata MATTINA o POMERIGGIO	165		190	
4	corse MULTIPLE c/impegno giornata INTERA (entro km 50)	250		275	
a	PER SERVIZI FISSI O CONTINUATIVI PER ALMENO UN MESE		abbattimento del	10%	
b	SERVIZI con minimo 2 "tappe intermedie"		incremento del	25%	compreso nelle tariffe indicate
c	LE TARIFFE 3 e 4 riassorbono ogni altra tipologia di tariffa (con riferimento all'utilizzo dello stesso mezzo) fatto salvo l'abbattimento di cui al punto "a" stando entro i 50 km; per i km eccedenti (tariffa 4) si applicano le tariffe per i mezzi impegnati fuori Torino fatto salvo l'abbattimento di cui al punto "a"				
d	ORARI DI PUNTA: 7,30 - 9; 12 - 13,30; 16 - 17,30				

<u>TRASPORTO per attività didattiche</u>	<b>FUORI TORINO</b>			
	<u>fino a 30 posti</u>		<u>da 31 a 55 posti</u>	
	1 / 2 giornata	1 giornata	1 / 2 giornata	1 giornata
entro 50 km	165	250	190	275
da 51 a km 100	185	270	213	297
da 101 a km 150	207	292	238	321
da 151a km 200	232	315	267	346
da 201 a km250		340		374
da 251 a km 300		367		404
da 301 a km 350		397		436
oltre 351 km		428		471

**Per i Transfer con corse a vuoto le tariffe saranno quelle, riferite ai relativi km, per le uscite per attività, decurtate del 20 % nel caso di mezza giornata e del 10% per la giornata intera**